

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2013, n. 633.

Accordo integrativo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare l'accordo integrativo regionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) concordato, tra le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'A.C.N. del 29 luglio 2009, e la parte pubblica che, si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrale e sostanziale;

3) di stabilire che la presente deliberazione deve considerarsi quale atto vincolante di indirizzo e coordinamento per le Aziende UU.SS.LL. regionali;

4) di trasmettere il presente atto alle Aziende UU.SS.LL. della Regione;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Tomassoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo integrativo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).

L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) del 29 luglio 2009 e s.m.i., all'art. 4 prevede che gli accordi regionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., definiscono le attività dei medici e delle altre professionalità sopra citate.

In data 13 giugno 2013 è stato sottoscritto, tra la parte pubblica e le OO.SS. di categoria, l'accordo integrativo regionale di cui in oggetto al fine di definire alcuni aspetti specifici concernenti la materia di cui trattasi.

Stante quanto sopra, il campo di applicazione del presente accordo integrativo regionale riguarda:

1. artt. 21 e 22 - graduatorie provinciali e modalità di attribuzione dei turni disponibili relativamente all'anno 2013;
2. art. 22, comma 4 - assegnazione dei turni con richiesta di possesso di particolari capacità professionali;
3. art. 23, commi 10 e 13 - modalità di attribuzione turni disponibili a tempo determinato e a tempo indeterminato;
4. art. 28 bis - flusso informativo;
5. art. 28 ter - tessera sanitaria e ricetta elettronica;
6. art. 46 rimborso spese di viaggio.

Gli argomenti sopra indicati sono stati oggetto del tavolo della trattativa regionale decentrata che è stata, dopo vari incontri, conclusa e sottoscritta dalle parti in data 13 giugno 2013, al quale hanno partecipato:

il direttore regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza;

il dirigente del Servizio programmazione socio sanitaria dell'assistenza di base e ospedaliera;

il responsabile della Sezione Personale convenzionato del S.S.R.;

la Direzione generale dell'Aziende U.S.L. Umbria n. 1;

la Direzione generale dell'Azienda U.S.L. Umbria n. 2;

l'Organizzazione sindacale SUMAI firmataria dell'Accordo collettivo nazionale di cui trattasi.

Al termine dei lavori, l'accordo integrativo regionale composto da n. 5 pagine, è stato sottoscritto in data 13 giugno 2013.

Pertanto si propone alla Giunta regionale di approvare l'accordo integrativo regionale di cui trattasi che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Perugia, lì 14 giugno 2013

L'istruttore
F.to FABIO FELICIOTTI

In data 13 giugno 2013 si sono incontrati i rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali regionali dei medici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità sanitarie che hanno sottoscritto il presente accordo decentrato regionale, in applicazione di alcuni istituti giuridico – economici previsti dall’ACN del 23 marzo 2005 come integrato dall’A.C.N. 29/07/2009.

I componenti della delegazione di parte pubblica:

Regione Umbria Direzione Regionale Salute Coesione Sociale e Società della Conoscenza

Direzione Generale Azienda U.S.L. Umbria n.1.....

Direzione Generale Azienda U.S.L. Umbria n.2.....

Le OO.SS. firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale:

SUMAI.....

CISL Medici.....

Federazione Medici – UIL FPL.....

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO SUI SEGUENTI PUNTI:

- 1. Artt. 21 e 23 – Graduatorie provinciali e modalità attribuzioni turni disponibili a tempo determinato e a tempo indeterminato relativamente all’anno 2013;
- 2. art. 22, comma 4 – Assegnazione dei turni disponibili con richiesta di possesso di particolari capacità professionali;
- 3 art. 23, commi 10 e 13 - Modalità attribuzioni turni disponibili a tempo determinato e a tempo indeterminato;
- 4 art. 28 bis - Flusso informativo;
- 5 art.28 ter - Tessera sanitaria e ricetta elettronica;
- 6 art. 46 - Rimborso spese di viaggio;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, several smaller signatures in the center, and a signature with the number '1' on the right.

PREMESSA:

La legge Regionale n. 18 del 12 novembre 2012 ha definito il nuovo ordinamento del Servizio Sanitario Regionale che, tra le altre cose, ha rideterminato anche il numero delle Aziende U.U.S.S.L.L., istituendo l'Azienda U.S.L. Umbria 1 con sede legale provvisoria in via G. Guerra, 21, cap. 06127 Perugia e l'Azienda U.S.L. Umbria 2 con sede legale provvisoria in via Bramante, 37 05100 Terni, in luogo delle precedenti quattro Aziende U.S.L..

Ciò ha comportato che le due nuove Aziende U.S.L. comprendono, al loro interno, un maggiore numero di ambiti territoriali e di Comuni rispetto al passato ordinamento del S.S.R..

Questa nuova ridefinizione degli ambiti territoriali, in particolare, ha portato i territori della ex Azienda U.S.L. n. 3 (Foligno – Spoleto – Valnerina), che sono situati nella Provincia di Perugia, ad accorparsi con quelli della ex Azienda U.S.L. n. 4 di Terni dando vita di fatto ad una scomposizione della Provincia di Perugia in due ambiti zonalari diversi.

A seguito di quanto sopra esposto si chiarisce, dal punto di vista organizzativo, che:

- i Comitati zonalari agiscono esclusivamente sugli ambiti territoriali delle rispettive Aziende U.S.L.;
- al momento della pubblicazione, nel sito aziendale del fax simile di domanda di inclusione nella graduatoria provinciale, devono essere pubblicati anche gli ambiti territoriali facenti parte della stessa in modo di dare la massima informazione possibile ai medici o professionisti interessati all'inclusione nella graduatoria di cui trattasi;
- le strutture della ex Azienda U.S.L. n. 3 di Foligno, al momento della pubblicazione degli eventuali turni disponibili, devono chiedere la stessa all'Azienda U.S.L. Umbria n. 2.

ART. 21 Graduatorie. Art. 23 - Modalità attribuzioni turni disponibili a tempo determinato e a tempo indeterminato.

L'articolo 21 dell'A.C.N. stabilisce che il professionista, il medico specialista, il medico veterinario, che aspiri a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del SSN, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al competente ufficio del Comitato zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico, apposita domanda. La graduatoria ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Gli specialisti medici e/o professionisti hanno inoltrato la domanda di inclusione nella graduatoria entro il 31 gennaio 2012 ai competenti Comitati zonalari delle ex Aziende U.S.L. n. 2 di Perugia e n. 4 di Terni i cui ambiti territoriali sono stati ridefiniti a seguito del riordino del S.S.R.

Pertanto per quanto riguarda l'utilizzo delle graduatorie relative all'anno 2013, elaborate in base alle domande pervenute ai due comitati zonalari entro il **31/01/2012**, si concorda che:

- limitatamente all'anno 2013 qualora siano pubblicate ore nei Servizi dei territori ex Azienda U.S.L. n. 3 (Foligno - Spoleto - Valnerina) da parte del Comitato zonale coincidente con il territorio dell'attuale Azienda U.S.L. Umbria n. 2, possono partecipare per l'assegnazione dei turni di cui all'art. 23, comma 10, dell'A.C.N., solo gli specialisti ambulatoriali o professionisti inseriti nella graduatoria 2013 relativa alla Provincia di Perugia;
- per quanto riguarda l'assegnazione degli eventuali turni disponibili relativi alla ex Azienda U.S.L. n. 4 di Terni (graduatoria anno 2013 Comitato zonale Provincia di Terni), non è necessario apportare alcun cambiamento in quanto gli ambiti territoriali della ex Azienda U.S.L. n. 4 sono ricompresi all'interno dello stesso precedente ambito territoriale.

Per quanto attiene ai criteri di priorità per l'assegnazione degli eventuali turni disponibili (Art. 23), sempre per le motivazioni espresse in premessa, le parti concordano che:

- limitatamente all'anno 2013 qualora siano pubblicate ore nei Servizi dell'ambito territoriale dell'azienda U.S.L. Umbria n. 1, gli specialisti titolari che al 31/12/2012 svolgevano la loro attività esclusivamente nei Servizi della ex Azienda U.S.L. n. 3 (Foligno – Spoleto – Valnerina) possono partecipare all'assegnazione dei turni con la priorità a) di cui all'art. 23, comma 1 dell'A.C.N.;
- qualora siano pubblicate ore nei Servizi dell'ambito territoriale della ex Azienda U.S.L. n. 3 (Foligno – Spoleto – Valnerina), gli specialisti già titolari che al 31/12/2012 svolgevano la loro attività esclusivamente nei Servizi della attuale Azienda U.S.L. Umbria n. 1 possono partecipare all'assegnazione degli eventuali turni sempre con priorità a) di cui all'art. 23 comma 1, dell'A.C.N.

ART. 22, comma 4 - Assegnazione dei turni disponibili con richiesta di possesso di particolari capacità professionali.

La pubblicazione di turni disponibili, inerenti una branca specialistica che prevedano particolari capacità professionali, è rivolta esclusivamente alla effettuazione di prestazioni specialistiche che comportino competenze professionali peculiari, sub specialistiche, rispetto alle normali conoscenze della branca. La richiesta, accuratamente motivata, viene rivolta da parte dell'Azienda USL al Comitato zonale che provvede a nominare una Commissione paritetica composta da due specialisti indicati dall'Azienda USL e da due specialisti e/o professionisti indicati dalla componente medica di categoria del comitato zonale.

Il segretario verbalizzante è indicato dall'Azienda U.S.L.

La commissione procede alla verifica della idoneità dei candidati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- A) prova orale con colloquio su argomenti inerenti la materia specifica della branca interessata;
- B) prova pratica con effettuazione di indagini strumentali e/o commento casi clinici e/o quesiti clinici;
- C) curriculum professionale e titoli attinenti alla specifica professionalità richiesta nella pubblicazione.

Ognuno dei tre criteri (A,B,C) utilizzabili dalla commissione è quantificabile fino ad un massimo di 10 punti.

Tutti i candidati che raggiungono un punteggio totale equivalente all'80% di quello massimo teorico, sono giudicati idonei.

Nel caso raggiungano l'idoneità più candidati, per l'attribuzione dell'incarico si fa riferimento alla graduatoria della specialistica ambulatoriale in corso di validità.

ART.23, commi 10 e 13 – Modalità per l'attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Le Aziende USL valutata la programmazione Regionale dell'attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, decorsi 12 mesi dal conferimento dell'incarico, possono trasformare l'incarico da tempo determinato a tempo indeterminato con provvedimento del Direttore Generale. Lo specialista che rifiuti il passaggio a tempo indeterminato, proposto dall'Azienda U.S.L., decade automaticamente dal rapporto convenzionale a tempo determinato in essere.

In presenza contemporanea di più incarichi a tempo determinato in più Aziende USL della stessa Regione o di Azienda USL di ambito zonale limitrofo di Regione confinante, qualora la

trasformazione interessi l'incarico in una sola Azienda, al professionista è consentito di conservare i propri incarichi a tempo determinato, già in essere presso le altre Aziende U.S.L., in deroga alla prevista incompatibilità e solo fino alla scadenza naturale dell'incarico non oggetto a trasformazione.

Inoltre, qualora si verifichi l'ipotesi sopra descritta, l'eventuale incarico a tempo indeterminato svolto contemporaneamente all'incarico a tempo determinato, non può in ogni caso superare il limite delle 38 ore settimanali.

Lo specialista che abbia almeno un incarico convertito a tempo indeterminato può acquisire eventuali nuovi turni solo ed esclusivamente a tempo indeterminato.

Art. 28 bis - Flusso informativo.

Nel richiamare quanto previsto dall'art. 28 bis dell'A.C.N. 29/07/2009 e dall'art. 2, commi 1 e 2, dell'A.C.N. 08/07/2010, si ribadisce l'importanza strategica di raggiungere l'obiettivo comune del governo clinico nell'assistenza distrettuale anche tramite l'avvio di un sistema di accoglienza regionale (SAR) che veda coinvolti anche gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie.

Le parti concordano che i contenuti e le scadenze di invio dei flussi informativi previsti dagli AA.CC.NN. sopra citati, saranno definiti e concordati a livello regionale con il supporto di gruppi di lavoro costituiti da referenti aziendali e la trasmissione avverrà tramite sistemi informatici delle Aziende e/o della Regione a secondo dei flussi informativi.

Art. 28 ter - Tessera sanitaria e ricetta elettronica.

Due sono le componenti previste: la certificazione di malattia on line e la prescrizione elettronica.

Le certificazioni di malattia devono essere compilate attraverso i servizi resi disponibili dal portale TS, secondo quanto stabilito dal DPCM del 26 marzo 2008 e secondo le specifiche tecniche del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012

Per quanto attiene alla prescrizione elettronica, il medico è tenuto all'invio telematico dei dati della prescrizione secondo quanto previsto all'art 11 comma 16 del D.L. n. 78/2010, con le modalità tecniche definite nel Decreto Ministero Economia e Finanze del 2 novembre 2011.

Il medico deve inviare all'atto di compilazione della ricetta tutti i dati previsti dal disciplinare tecnico del DPCM 26 marzo 2008 comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE, essenziale per concludere il processo di de-materializzazione della ricetta), del codice fiscale dell'assistito, dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria comprese le esenzioni da reddito (E01,E02,E03,E04) e quelle per fasce di reddito (R1, R2, R3) secondo le modalità del Decreto 11 dicembre 2009.

La trasmissione telematica delle prescrizioni dovrà avvenire dal sistema informatico del medico verso il sistema di accoglienza regionale SAR in modo automatico.

Nella fase transitoria di adeguamento dei sistemi informatici, in coerenza con il comma 5 dell'art. 28 ter, non si applica la riduzione del trattamento economico di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 46 – Rimborso spese di viaggio.

Per le motivazioni espresse in parte in premessa, ed a seguire all'art. 21 del presente accordo, la regolamentazione del rimborso spese di viaggio agli specialisti ambulatoriali e/o professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato al 31/12/2012, è la seguente:

- solo ed esclusivamente per gli incarichi acquisiti fino al 31/12/2012 l'indennità di accesso relativa al rimborso spese di viaggio continua ad essere regolamentata secondo i criteri previsti precedentemente alla Legge Regionale di riordino del S.S.R. n. 18/2012 (già pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 15/11/2012);
- a far data dal 1° gennaio 2013, per tutti i nuovi incarichi o eventuali incrementi di orario, si applica la norma di cui all'art. 46, comma 1, dell'A.C.N. vigente.

Tali disposizioni rimangono in vigore salvo diverse determinazioni assunte in sede di rinnovo convenzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia li, 13 giugno 2013

Parte pubblica

Organizzazioni sindacali

W. An
Donna Ce. P. ...
[Signature]
[Signature]
Manuela Carli

[Signature]
[Signature]